

Sent. 29/2020



R.G. 518/2018
Com. 152/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai signori Magistrati:

dott.ssa Rosa Patrizia SINISI

Presidente;

dott. Rocco PAVESE

Consigliere;

avv. Eustacchio Roberto SIVILLA

Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in grado d'appello (in materia protezione internazionale) iscritto al numero 517/2018 Ruolo Generale e vertente tra

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Agostino, presso cui domicilia in

Altavilla Silentina, Via vigna delle Canne n. 9

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO *in persona del Ministro in carica*

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di Crotona *in persona del legale rappresentante pro tempore*

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici

in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 46 ope legis domiciliano

APPELLATI

*** **

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione in appello notificato il 26 luglio 2018 ed iscritto al ruolo di questa Corte di Appello il 31.07.2018 [REDACTED] nato in MALI (regione di

R.G. 518/2018

Koulikoro) [redacted] ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Potenza resa nell'ambito del giudizio R.G. 539/2016, pubblicata il 29.12.2018 e comunicata in pari data, con la quale è stata rigettata integralmente la sua richiesta di protezione internazionale nella forma primaria di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero nella *protezione sussidiaria* ovvero in ulteriore subordine della così detta *protezione umanitaria* avanzata dapprima in sede amministrativa e già rigettata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato di Crotona.

L'appellante lamenta ed argomenta, in sintesi, circa una pretesa errata valutazione da parte del Tribunale della *situazione geo politica del paese di provenienza*, il Mali, e la *fondatezza del pericolo concreto di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona*; inoltre il Giudice di primo grado avrebbe *disatteso le norme di legge e le interpretazioni giurisprudenziali circa la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale e circa il particolare regime di onere della prova*, insistendo pertanto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché in subordine per il riconoscimento della protezione internazionale per motivi umanitari, con vittoria di spese.

2. Si è costituita parte appellata, argomentando circa la correttezza della decisione del Giudice di prime cure, chiedendo in via preliminare la valutazione circa l'eventuale revocabilità dell'ammissione al gratuito patrocinio e comunque il rigetto di ogni avversa domanda in quanto infondata e non provata con vittoria di spese.

3. E' intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica che, con proprio provvedimento del dì 8 agosto 2018, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.

4. All'udienza del 5 giugno 2019 la causa è stata riservata per la decisione, con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato nei limiti e per le seguenti ragioni.



R.G. 518/2018

A. Preliminarmente in punto di fatto occorre riportare, in sintesi, quanto parte appellante dichiarava in sede amministrativa: e cioè di essere nato e vissuto nel villaggio di **FALANI'** sito nella regione di **KOULIKORO** vicino la capitale del **MALI**, dove faceva il contadino; di non aver frequentato la scuola; di aver perduto entrambi i genitori e di essere di etnia Bambara e fede musulmana come i propri genitori. Riferiva altresì di esser partito dal proprio paese il 27.04.2013 raggiungendo prima l'Algeria e poi la Libia dove soggiornava per un anno e nove mesi, prima di affrontare il viaggio per mare su un gommone e giungere in Italia. Richiesto circa le motivazioni che lo avevano spinto a lasciare il proprio villaggio, raccontava che si era determinato a tale scelta in quanto il proprio padre, per la crisi della produzione del miglio, aveva accumulato un debito nei confronti del proprietario del terreno che conducevano in affitto per coltivarlo, che aveva determinato una lite, nel corso della quale il proprio genitore era rimasto ucciso dal proprietario del terreno; considerata inoltre la propria qualità di unico figlio del conduttore gli era stato anche intimato di procedere al pagamento del debito paterno entro un brevissimo termine pena la morte. Non avendo possibilità di pagare il debito e temendo per la propria vita aveva quindi lasciato il paese. Richiestagli la ragione per la quale non si fosse rivolto alle autorità per richiedere protezione, riferiva di non averlo fatto temendo di essere arrestato, nonché di permanere nel timore di essere ucciso dal creditore omicida rientrando nel proprio paese.

B. In punto diritto è opportuno brevemente ricordare che la materia oggetto del presente giudizio è regolata dalla **Convenzione** internazionale relativa allo *status* dei rifugiati, stipulata a **Ginevra** il 28.07.1951, ratificata e resa esecutiva con la L. 722/1954 (modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967, ratificato e reso esecutivo con la L. n. 95/1970), **dalla direttiva n. 2004/83/CE** e **dal D.Lgs. 251/2007**, che ha attuato tale ultima direttiva.

L'art. 33 della Convenzione di Ginevra stabilisce il principio del *non - refoulement*, cioè il divieto di espellere o respingere un rifugiato verso un paese dove la sua vita o la



R.G. 518/2018

sua libertà sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale o delle opinioni politiche.

Lo stesso divieto rinvia fondamento anche nella Costituzione, il cui art. 10, comma 3, prevede che *«Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»*.

Si ricorda anche che da ultimo la Suprema Corte ha chiarito che *«Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.lgs. n. 251 del 2007, ed all'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 286 del 1998, cosicché non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, Cost». Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 04/08/2016, n. 16362*

Quanto agli aspetti processuali occorre evidenziare che l'accertamento degli elementi di fatto costitutivi del diritto alle misure di protezione tipiche (di cui al D. Lgs. 251/2007), ovvero alla tutela residuale della protezione umanitaria, è sottoposto ad una disciplina particolare in materia di **onere della prova**.

Infatti l'art. 3, Co. 5, del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 prevede, che *«Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; e) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato*



R.G. 518/2018

motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile (...)»
(cfr. Cass., sez. VI, n. 4138 del 18.02.2011).

La Corte suprema ha anche ritenuto che eventuali lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportino necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere, delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (cfr. Cass., sez. VI, a. 15782 del 10.07.2014).

Si deve anche sottolineare che i principi che regolano l'onere della prova incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicché, l'autorità amministrativa ed il giudice, devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si devono pertanto ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 27310 del 17.11.2008).

Tale affermazione giurisprudenziale rinvia conferma nel dato normativo di cui all'art. 19, Co. 8, D.Lgs. n. 150/2011, applicabile *ratione temporis*, secondo cui « (...) il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia».

Inoltre ai sensi dell'art 8 comma terzo D.lgs. 25/2008 *“Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni*



R.G. 518/2018

territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.”

D. Cosicché, in ossequio ai predetti poteri di accertamento ufficiosi, è necessario dare atto innanzitutto delle attuali condizioni generali del Mali, Paese di origine dell'appellante, quali desunte dalle fonti internazionali accreditate di cui all'art. 8 comma 3 D.lgs 25/2008.

Si legge nel **Rapporto del 2018 del Ministero dell'Interno Commissione nazionale per il diritto di asilo Area II – Affari Internazionali e Comunitari – Unità COI**

(https://coi.easo.europa/eu/administration/italy/PLib/2018_01_26_Mali_situazione_di_conflitti_e_violenze_sicurezza_diritti_umani.pdf), che a sua volta raccoglie informazioni aggiornate rilevate dalle fonti più' accreditate:

“Nel rapporto sul Mali ‘A Self-portrait of Mali on the Obstacles to Peace’ pubblicato da Institute of Action Research for Peace - (IMRAP) Interpeace2 emerge quanto segue:
“Come molti paesi africani che hanno ottenuto l'indipendenza negli anni '60, la storia sociopolitica del Mali è deturpata da una serie di conflitti a livello locale e nazionale. Per i maliani, l'incapacità delle autorità locali e delle comunità di porre fine ai conflitti è uno degli ostacoli alla pace. Anzi, più che i conflitti di per sé, è la loro ricorrenza quasi ciclica che sembra più problematica.[...] Per la sua stessa storia, il Mali è un melting pot di incontri: tra culture e gruppi etnici, tra pratiche sociali e professionali, ecc. Sebbene tutti questi incontri siano una fonte di reciproco arricchimento per i maliani, talvolta però rappresentano fattori di rischio di conflitti. Come si è visto in tutto il rapporto, le fonti di tensioni e di rischi per la coesione sociale identificate dalla popolazione sono molteplici, prendono diverse forme e sono tessute insieme in una rete aggrovigliata. I tipi di conflitto, aperti o latenti, di intensità elevata o bassa, che hanno origine da tali fonti, non sono poi così diversi – essi vanno dai conflitti per i pascoli alla ribellione contro lo stato, dalle dispute per le terre alle lotte per il potere tra le comunità. I conflitti nel paese comprendono due vaste categorie: conflitti locali e conflitti nazionali. I primi sono quelli



R.G. 518/2018

che si verificano tra membri di una stessa comunità o, almeno, tra due comunità. I conflitti a livello nazionale sono caratterizzati da atti di ribellione contro lo stato. Questi ultimi sono più strutturati e sono più spesso dovuti a richieste politiche, identitarie e per il territorio. [...] Sebbene alcuni di questi conflitti si risolvano in modo soddisfacente con meccanismi esistenti di prevenzione e risoluzione dei conflitti (a livello di consuetudini tradizionali, da parte dello Stato oppure attraverso una combinazione dei due, o con il coinvolgimento della società civile), ce ne sono molti altri per i quali non si riesce a raggiungere una soluzione durevole.

Lungi dall'essere casi isolati, conflitti locali ricorrenti si trovano in tutto il Mali, nel Nord, nel Sud e nel Centro. La ricorrenza di questi conflitti contribuisce a scindere i legami sociali e a creare una atmosfera perennemente avvelenata tra molte comunità. Nell'affrontare le ribellioni o i conflitti locali, lo Stato ha fatto ricorso in passato a severe repressioni. [...] Secondo un numero significativo di persone interpellate, comprese le persone che vivono nelle regioni più colpite di Gao, Timbuktu e Mopti, nonché partecipanti provenienti dalle regioni del sud e persino uomini in uniforme, in termini di sicurezza, la repressione attraverso l'intervento delle forze armate ha mostrato i suoi limiti. [...] Nel migliore dei casi, gli interventi delle forze armate, hanno congelato la situazione di conflitto per un periodo; negli scenari peggiori, hanno prodotto situazione estreme, portando a risentimenti e desideri di vendetta, alimentando il conflitto nel breve termine, o facendolo ribollire per anni.

*3. Nel report 2017 sul Mali dell'organizzazione Freedom House 3 si legge quanto segue: "Nel 2016 il Mali ha continuato a lottare con la ripresa delle rivolte nel nord, che, scoppiate nel 2012, furono guidate dai ribelli Tuareg ma complicate dal coinvolgimento dei militanti islamici. Un accordo di pace del 2015, negoziato sotto la supervisione delle Nazioni Unite e dell'Algeria, che richiedeva la creazione di organi regionali eletti, ha arrestato il breve tentativo di istituire il federalismo nel Mali settentrionale, che era la principale richiesta dei ribelli. **Nel 2016, la realizzazione dell'accordo ha continuato ad essere posticipata e***



R.G. 518/2018


la violenza tra i vari gruppi armati, incluse quelle tra le diverse fazioni di militanti islamici che non erano coinvolte nel processo di pace, è proseguita al nord e si è incrementata nel centro del Mali. La violenza ha ostacolato la fornitura di servizi di base, interferito con le attività politiche, incluse le elezioni locali dell'anno e ha minato lo stato di diritto nelle aree colpite. [...] Nel settembre 2016, il parlamento ha approvato un disegno di legge per modificare il codice elettorale, nonostante le denunce dei partiti di opposizione che tali disposizioni favorissero i candidati dei partiti maggiori. [...] La corruzione rimane un grosso problema. Nel mese di agosto, il governo maliano ha annunciato di aver identificato 13.000 dipendenti governativi non ordinari o irregolari; il ministro dell'Informazione Mountaga Tall ha detto che la loro rimozione dai libri paga del governo potrebbe risparmiare circa 50 milioni di dollari [...] Le condizioni del Mali settentrionale hanno lasciato molti rifugiati nell'incapacità di tornare. Secondo le Nazioni Unite, a dicembre 2016, c'erano più di 138.000 rifugiati maliani fuori dal paese, e più di 36.000 persone sfollate all'interno del paese a partire dall'ottobre 2016.

*4. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, nel discorso pronunciato alla riunione del 20/09/2017 presso la sede delle Nazioni Unite, ha espresso preoccupazione sui ritardi nell'attuazione dell'Accordo di pace in Mali: **"Si notino i ritardi nella riforma del settore della sicurezza necessaria per il dispiegamento di forze di difesa maliane e forze di sicurezza riformate nel centro e nel nord del paese. Mr. Guterres ha aggiunto che negli ultimi mesi si sono registrati una serie di risultati nella sicurezza, nello sviluppo, nella riduzione delle violenze a livello locale e negli sforzi per prevenire il reclutamento giovanile. 'Tuttavia i risultati del paese - che sono notevoli - restano fragili, soprattutto alla luce dei recenti scontri tra gruppi armati e attacchi ricorrenti'**, egli ha precisato. **'È stata testata la fiducia, ma accogliamo con favore la firma, odierna, dell'accordo sul cessate il fuoco tra i due movimenti firmatari che ribadisce altresì il loro impegno per l'attuazione dell'accordo di pace'....." Nel World Report Mali 2018 di Human Rights Watch 7 relativo alla situazione dei diritti umani***



R.G. 518/2018

in Mali nel 2017, si legge che l'insicurezza in Mali è peggiorata quando gruppi armati islamici alleati ad Al-Qaeda hanno drammaticamente aumentato i loro attacchi alle forze governative e alle forze di pace delle Nazioni Unite. Il processo di pace previsto per porre fine alla crisi politico-militare 2012 - 2013 si è bloccato nel 2017. Le forze governative hanno condotto operazioni di controterrorismo che hanno provocato arresti arbitrari, esecuzioni sommarie, torture e maltrattamenti. Nel nord, il disarmo dei gruppi armati ha fatto scarsi progressi e i progressi del governo nel ripristino dell'autorità sono stati inadeguati. Ciò ha accentuato il vuoto di legge e di sicurezza, facilitando il brigantaggio dilagante e gli spostamenti. Nel Mali centrale, la presenza di gruppi armati islamici e l'intimidazione della popolazione sono aumentate costantemente durante l'anno, causando numerosi gravi abusi tra cui esecuzioni sommarie di funzionari locali e presunti informatori del governo. La violenza tra comunità nel centro e nel nord del paese ha causato decine di morti, migliaia di sfollati, ed è stata sfruttata da gruppi di vigilanti riuniti su base etnica e violenti per raccogliere le reclute. Banditismo e attacchi hanno minato la fornitura di assistenza sanitaria di base, istruzione e assistenza umanitaria. Sono stati fatti alcuni tentativi per garantire giustizia alle vittime di abusi commessi durante il conflitto armato 2012-2013, ma la magistratura è stata riluttante a indagare sugli abusi in corso da parte delle forze armate. Le istituzioni dello stato di diritto sono rimaste deboli e la corruzione è endemica, impedendo ulteriormente l'accesso dei maliani all'assistenza sanitaria di base e all'istruzione. La diffusione di attacchi militanti dal nord al centro del Mali e oltre confine in Burkina Faso e Niger ha scatenato un aumento dell'impegno diplomatico e militare da parte della comunità internazionale, portando a un regime di sanzioni delle Nazioni Unite e alla creazione di una forza militare contro il terrorismo di cinque nazioni, il G5 Sahel Joint Force. Il documento prosegue descrivendo gli abusi da parte di gruppi armati nel Mali settentrionale e centrale: "Un attentato suicida a Gao, rivendicato da Al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM), ha causato la morte di oltre 50 ex membri di gruppi



R.G. 518/2018

armati. Gruppi armati islamici hanno giustiziato sommariamente numerosi funzionari del governo locale e membri di gruppi armati accusati di essere informatori del governo. Almeno due vittime sono state decapitate. Nel Mali centrale, i gruppi armati islamici hanno imposto sempre più la loro versione della sharia (legge islamica), istituendo tribunali che non hanno rispettato gli standard del giusto processo. Hanno minacciato gli abitanti dei villaggi che collaboravano con le autorità, hanno reclutato bambini, distrutto scuole e picchiato gli abitanti dei villaggi che si impegnavano in pratiche culturali che loro stessi avevano proibito. Diversi civili sono stati uccisi durante i combattimenti tra gruppi armati, e dagli esplosivi collocati dai gruppi sulle strade principali. Nel 2017, le agenzie umanitarie hanno subito numerosi attacchi, soprattutto da parte dei banditi, che hanno minato la loro capacità di fornire aiuti. Almeno 23 membri delle forze di pace delle Nazioni Unite -'United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali' (MINUSMA)- sono stati uccisi e 103 feriti, in attacchi da parte di gruppi armati islamici nel 2017, portando il totale a 92 morti a partire dalla creazione di MINUSMA nel 2013. Al momento della scrittura, gruppi armati islamici detenevano ancora sei stranieri in ostaggio, tra cui una suora colombiana, un operatore umanitario francese, missionari americani e svizzeri, un minatore rumeno e un medico australiano, tutti rapiti nella regione del Sahel dal 2015 al 2017. Uno svedese e un britannico-sudafricano tenuti in ostaggio dal 2011 sono stati rilasciati nel 2017. A novembre, 11 persone del personale di sicurezza maliana sequestrate durante le operazioni nel 2016 e 2017 sono state uccise inavvertitamente durante un raid aereo francese contro islamisti armati.".....

"Responsabilità per gli abusi: "Il Ministero della Giustizia ha provveduto a migliorare il proprio sistema di gestione dei casi e, alla fine di dicembre 2016, ha istituito un gruppo speciale per le indagini per far fronte a reati gravi, annessa all'Unità giudiziaria specializzata in materia di terrorismo e criminalità organizzata transnazionale. Alla fine dell'anno, l'attuazione non era andata avanti. La condanna di agosto di Aliou Mahamane Touré, ex capo della polizia islamica di Gao per crimini contro lo Stato, indica i progressi



R.G. 518/2018

rispetto all'accertamento di responsabilità. Il processo contro l'ex leader del colpo di Stato Gen. Amadou Haya Sanogo e altri 17 membri dei servizi di sicurezza del Mali per l'omicidio del 2012 di 21 soldati di élite "Red Beret" è stato sospeso a dicembre 2016".

Sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina si legge il rapporto valido sino al 28.12.2019: *INFORMAZIONI GENERALI – SICUREZZA Indicazioni generali, ordine pubblico e criminalità'. Si sconsigliano viaggi, a qualsiasi titolo, verso il Mali (...) Alla luce dell'elevato rischio terroristico e di un quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni settentrionali del paese (regioni di Timbuctu, Gao e Mopti), mentre l'instabilità si estende anche alle regioni centrali di Segou e intorno alla Capitale. Episodi di criminalità' di cui si rendono protagonisti gruppi comunque legati alla galassia jihadista si verificano anche nella regione meridionale di Sikasso. Si registra, in particolare, un aumentato rischio di attacchi e di rapimenti in zone di interesse pubblico, che potrebbe riguardare anche strutture ricettive, bar, ristoranti, siti turistici ed eventi pubblici. Lo stato d'emergenza, decretato a fine luglio 2016, è stato prorogato in varie occasioni e risulta tuttora in vigore fino a nuovo ordine. Rischio terrorismo Gruppi terroristici sono presenti ed attivi nel Paese. La presenza internazionale costituisce il principale bersaglio delle loro azioni. Tra i più recenti attacchi si ricordano: il 1 novembre 2019 l'attacco alle forze armate maliane a Indelmane, il 20 gennaio 2019 l'attacco alla missione Minusma a Aguelhok, il 14 aprile 2018 l'attacco alle basi di Minusma e di Barkhane a Timbuctu ; il 18 giugno 2017 l'attacco contro il Resort Le Campement a Kangaba; il 21 marzo 2016 l'attacco contro la base di Bamako della missione EUTM a guida UE; il 5 febbraio 2016 l'attacco contro la base ONU e l'hotel Palmeraie a Timbuctu; il 7 marzo 2015 l'attentato in un bar di Bamako frequentato anche da stranieri; il 20 novembre l'attentato all'hotel Radisson e il 7 agosto 2015 gli attacchi a Bamako e nella città di Savarè (vittime anche fra cittadini stranieri)."*



R.G. 518/2018

D. Ciò premesso, per la soluzione del caso concreto, occorre soffermarsi preliminarmente sulla valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dall'appellante a sostegno delle ragioni che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio paese, anche alla luce delle notizie generali sulle condizioni politico sociali del medesimo, alle quali questa Corte ha potuto avere accesso con l'ausilio delle fonti sopra citate e di ulteriori notizie generali; e ciò quale accertamento di genuinità della rappresentazione dell'odierno appellante pregiudiziale ad ogni ulteriore approfondimento circa l'accoglibilità delle sue istanze. E tale scrutinio, sebbene a seguito di un'analisi di carattere prevalentemente deduttivo, ha dato un esito positivo.

Infatti appare del tutto credibile la grave vicenda che ha visto il genitore dell'appellante perdere la vita durante la disputa economica con il proprietario del fondo che conduceva in locazione. Corrisponde alla realtà che tra le prevalenti colture del Mali vi sia quella del Miglio, come indicato dall'appellante; altrettanto verosimile risulta la circostanza da egli dedotta, che qualche annualità di riduzione della produzione del cereale, possa aver determinato l'insorgere di una situazione di criticità per il contadino che avrebbe dovuto procedere alla retribuzione del proprietario del fondo coltivato, con i proventi che ricava dal medesimo. D'altronde merita di essere valorizzata la circostanza che l'appellante, pur rappresentando il proprio timore di violenze, non neghi che il genitore si fosse reso effettivamente inadempiente alle proprie obbligazioni e che ciò aveva determinato l'insorgere della lite con il proprietario del fondo da egli coltivato; e purtroppo risulta verosimile, la circostanza che nel contesto sociale in esame, caratterizzato da costanti conflitti all'interno delle comunità per le più varie ragioni che, per utilizzare un'espressione rilevata nei resoconti degli osservatori internazionali, creano un'atmosfera perennemente avvelenata, è facile ritenere che una lite per debiti abbia potuto determinare un evento tanto grave e risulta infine del tutto verosimile che il proprietario omicida possa aver minacciato della medesima sorte il figlio ed erede del proprio debitore.



R.G. 518/2018

Tuttavia pur alla luce della rilevata attendibilità della vicenda narrata, attesa la natura di contesa di natura privatistica della medesima, pur con tutti i suoi gravi sviluppi, essa non rappresenta presupposto per la concessione della protezione massima, che infatti, consapevolmente, non è stata oggetto di conclusioni in grado di appello.

E. Esaurita comunque l'indagine sulla genuinità della vicenda narrata, e passando quindi all'esame della sussistenza delle condizioni per l'eventuale riconoscimento del diritto al conseguimento della protezione sussidiaria, si ricorda che all'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 chiarisce che per danno grave alla persona deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Limitando quindi l'indagine e ai motivi di appello l'approfondimento deve, nel caso concreto, essere quindi rivolto nella fattispecie alla disposizione dell'art. 14 lett. c).

Ed infatti alla luce degli elementi sopra riportati emerge che la situazione socio – politica in Mali è tuttora caratterizzata da conflitti armati interni e deve esser considerata quindi come zona in cui si è in presenza di una violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Se da un lato infatti il processo di pace ha posto le basi per una auspicabile ripresa della convivenza civile, dall'altro tutti gli evidenziati elementi sanciscono che la diffusione di gruppi di natura terrorista e le tensioni politiche ed etniche hanno addirittura reso il clima ancora più instabile ed insicuro, in tutto il Paese, con un ancor più preoccupante fenomeno di interrelazione fra gruppi di matrice terroristica e criminalità comune.

Risultano quindi sussistenti senz'altro i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del D. Lgs. 251/2007, secondo cui, come sopra visto, la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide, che pur non possiede i requisiti per essere



R.G. 518/2018

ricosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire **un grave danno**.

A tale proposito, occorre considerare che la nostra giurisprudenza di legittimità, richiamando ed uniformandosi alla giurisprudenza della CGUE, ha affermato che in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015).

In tale sentenza si sottolinea anche che il ridimensionamento del requisito della individualità della minaccia, di cui all'art. 15, lett. c), della direttiva 2004/83/CE (recepito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), cit.) si deve alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale e l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta



R.G. 518/2018

minaccia.

Vanno a tal proposito richiamati anche i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione - sulla linea tracciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 30 gennaio 2014, caso Diakité - secondo i quali *"in tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico, ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria, evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo"* - Cass. civ. Sez. VI - 1, 20/03/2014, n. 6503; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI -1, Ord., 07/07/2014, n. 15466, per la quale *"al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art. 14 D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), non è ... necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali"*.

Si ricorda altresì che secondo la Corte di cassazione la protezione sussidiaria prevista dall'art. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 251 del 2007 deve essere riconosciuta **"qualora il giudice di merito - anche previo utilizzo dei poteri di accertamento ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 - abbia fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un effettivo rischio di**



R.G. 518/2018

subire un grave danno" (cfr. in termini Cass. 2830/2015; v. anche 24064/2013).

Nel caso di specie quindi, dalle notizie ricavate sulla condizione del Mali Paese ed applicando i suddetti principi ci sono fondati motivi di ritenere che se il richiedente asilo ritornasse nel Paese d'origine, correrebbe un effettivo rischio di subire un grave danno; sussiste quindi una generale situazione di pericolo ed una *minaccia grave e individuale alla vita o alla persona*, che rappresenta il "danno grave" di cui all'art 2 lett. g) D.lgs. 251/2007, inteso nel senso appena chiarito.

Sicché, conclusivamente la pronuncia di primo grado che ha negato la protezione internazionale va riformata nella parte in cui non gli ha riconosciuto la protezione internazionale sussidiaria

F. Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate, considerando che, pur in presenza di allegazioni delle parti, la materia ha imposto al giudice di svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, fondato sulla necessità di assumere informazioni ed acquisire di ufficio notizie sui Paesi di origine con aggiornamento sino al momento della pronuncia, di talché l'esito del giudizio è largamente dipeso dagli accertamenti dell'Ufficio medesimo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] nei confronti **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro in carica, e dalla **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE** avverso l'ordinanza del Tribunale di POTENZA nell'ambito del giudizio R.G. 539/2016, così dispone:

- a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza di primo grado, riconosce a [redacted] **la protezione internazionale sussidiaria;**
- b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.



R.G. 518/2018

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2019


Il Giudice ausiliario estensore

avv. Eustacchio Roberto Sivilla



Il Presidente

dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi



Depositato in Cancelleria il 22 GEN. 2020

Il Direttore di Sezione di Cancelleria

IL FUNZIONARIO GIURIDICO
Drs.ssa Simona Rufino

[Faint handwritten text]